

IL «DE RE PUBLICA» DI CICERONE

IL MODELLO DICEARCHEO DELLA COSTITUZIONE MISTA

Nonostante le accurate e penetranti ricerche di alcuni studiosi intorno alle fonti greche del *De re publica*, il problema dell'influsso della dottrina dicearchea sull'opera ciceroniana rimane ancora aperto<sup>1</sup>.

Il problema sorge dal fatto che oggi non si può recuperare dalla tradizione letteraria<sup>2</sup> il contenuto del *Τριπολιτικός*; ο *Πολιτεία Σπαρτιατῶν*, l'opera in cui, da quanto appare dagli scarsi frammenti a noi pervenuti, Dicearco di Messina discuteva la forma mista di governo sull'esempio storico di Sparta<sup>3</sup>.

Ma credo che, oltre alla teoria stessa della «mescolanza» (*μειξίς*) il problema dell'esempio storico del tipo perfetto di governo come risulta in Dicearco, non debba essere indipendente dalla ricerca delle fonti ciceroniane<sup>4</sup>. Di conseguenza il problema fondamentale che bisogna tentare di chiarire in questa sede si può impostare nel modo seguente: l'immagine della costituzione spartana mista, che si trova nel *De re publica* ciceroniano, può giungere ad una conclusione se il mo-

---

Per il testo del *De re publica* mi riferisco alla settima edizione teubneriana di K. Ziegler, Leipzig 1969; Dicearco è citato secondo l'edizione di F. Wehrli, *Die Schule des Aristoteles I*. Basel 1944 (= W).

1. Rammento qui l'autorevole opinione di S. E. Smethurst, *Cicero and Dicaearchus*, *TAPhA* 83 (1952) 232: «therefore, the ascription to Dicaearchus of any considerable debt on the part of Cicero must, with the present evidence of our disposal, rest merely on personal opinion».

Per una considerazione delle opinioni precedenti e della bibliografia cf. E. N. Tigerstedt, *The legend of Sparta in classical antiquity II*. Stockholm 1974 (= Stockholm Studies in History of Literature, 13) 445 n. 597.

2. Questa difficoltà è già stata notata dallo Smethurst, *ibid.* 226; cf. *id.*, *Cicero and Isocrates*, *TAPhA* 84 (1953) 270 n. 23.

3. Ho accettato anch'io che nel *Τριπολιτικός*; ο *Πολιτεία Σπαρτιατῶν* (cf. Wehrli 28—29, 64—65) Dicearco aveva trattato la sua teoria della costituzione mista come la migliore sull'esempio storico dello stato spartano; cf. Smethurst, *TAPhA* 83 (1952) 224—227; K. von Fritz, *The theory of the mixed constitution in antiquity. A critical analysis of Polybius' political ideas*. New York 1954, 82; G. R. Morrow, *Plato's Cretan city. A historical interpretation of the Laws*. Princeton 1960 rist. 1965, 543; Th. Cole, *The sources and composition of Polybius' VI*, *Historia* 13 (1964) 447 n. 19; F. W. Walbank, *Polybius*. Berkeley 1972 (= Sather Classical Lectures, 42) 136 ed altri autori

Contrariamente non mi sembrano giuste le riserve di C. Hinze, *Quos scriptores Graecos Cicero in libris De re publica componendis adhibuerit* (diss.). Halis Saxorum 1900, 23—25 e di I. Galbiati, *De fontibus M. Tulli Ciceronis librorum qui manserunt De re publica et De legibus quaestiones*. Milano 1916 (= Pubblicazioni della R. Accademia scientifico-letteraria, Facoltà Universitaria di Filosofia e Lettere, 2) 198—200.

4. Su questo punto andò oltre gli altri studiosi Hinze 25, ma soltanto per il fr. 72W e non elaborò la sua tesi con uno studio particolare.

dello storico della costituzione mista di Dicearco esercitò un' influenza su Cicerone ?

Ciò premesso credo che una risposta al problema possa risultare più chiara dal confronto dell' esposizione ciceroniana della forma mista del governo spartano con il probabile contenuto del *Τριπολιτικός*<sup>5</sup>. Quest' ultimo punto ho sostenuto in un breve articolo da me pubblicato tre anni fa e in cui ho tentato di dare una nuova interpretazione della natura specifica dell' opera del discepolo aristotelico<sup>6</sup>.

La notizia del lessico *Suda* rappresenta nella tradizione del *Τριπολιτικός* la più valida testimonianza; è un indizio significativo per i problemi relativi alla natura e al genere di questa opera, che però non è stato precedentemente oggetto di analisi, pur essendo già abbastanza noto agli studiosi<sup>7</sup>.

L' argomentazione, che si fonda su questo frammento, può avere una coerenza in sede logica; ma la sua formulazione è negativa e necessariamente ricorre alla filologia politica spartana storicamente determinata per giustificare i suoi presupposti dottrinali<sup>8</sup>; perché, se è vero che questo trattato è stato per legge letto alla gioventù spartana come significativo testo costituzionale e adattato nella forma dell' orazione (*λόγος*), allora deve essere un discorso di propaganda politica<sup>9</sup>.

E' interessante osservare la relazione fra questo testo dicearceo e gli efori spartani. Questa relazione permise di scoprire che il *Τριπολιτικός* fu utilizzato direttamente nell' impetuosa e diuturna lotta fra i re e gli efori di Sparta, che lasciò forti tracce nella letteratura politica spartana, in cui il *λόγος* di Dicearco può occupare un posto di primo piano. Infatti, se la mia tesi è giusta, Dicearco sarebbe stato il primo a scrivere un testo di contenuto politico, se non per la pro-

---

5. Mi riprometto di compiere in altra sede il confronto dell' immagine ciceroniana della costituzione spartana mista del *De re publica* con la *Politica* aristotelica e il sesto libro polibiano per quanto concerne le fonti letterarie di Cicerone.

6. Cf. Γ. Ταϊφάκος, *Δικαιάρχου Τριπολιτικός, Πελοποννησιακά* 11 (1975) 124—129 (in greco con riassunto inglese).

7. *Suda* Δ 1062 Adler = fr. 1W: οὗτος (sc. Dicearco) ἔγραψε τὴν πολιτείαν Σπαρτιατῶν καὶ νόμος ἐτέθη ἐν Λακεδαίμονι καθ' ἕκαστον ἔτος ἀναγινώσκεισθαι τὸν λόγον εἰς τὸ τῶν ἐφόρων ἀρχεῖον, τοὺς δὲ τὴν ἡβητικὴν ἔχοντας ἡλικίαν ἀκροᾶσθαι καὶ τοῦτο ἐκράτει μέχρι πολλοῦ. Cf. Ταϊφάκος 125 n. 6.

Probabilmente *Τριπολιτικός* è letto in Sparta tra 350—285 av. C.; cf. *ibid.* 128 con n. 4.

8. Orazioni simili di contenuto politico contro gli efori erano: il *Λόγος κατὰ τῶν Ἀνοούργων νόμων* del re Pausanias (*FGrHist* 582 T 3 = 70 F 118) e l' orazione del re Cleomene III durante il suo colpo di stato (*FGrHist* 598 F 1). Dalla tradizione letteraria è anche attestata un' altra orazione della propaganda politica spartana: quella *Περὶ πολιτείας*, scritta da Cleone di Alicarnasso per il progetto rivoluzionario di Lisandro contro il regno ereditario spartano (*FGrHist* 583 T 1); cf. Ταϊφάκος 127—128.

9. E' vero che i tre elementi della costituzione spartana mista sono rappresentati nella lotta politica dai testi propagandistici; come abbiamo visto nella nota precedente, un testo è scritto specialmente per la lotta fra i re e gli efori e abbiamo anche testimonianza di un' altra orazione contro l' eforato, cioè quella di Cleomene III. Non abbiamo testi di propaganda degli efori contro i re; la posizione aristocratica di Lisandro probabilmente non ha relazione con questa lotta.

tezione dell' eforato — oggi non siamo in grado di determinarlo con certezza —, comunque accolto con favore da esso<sup>10</sup>.

Vi è motivo di credere che, se il *Τριπολιτικὸς* fosse stato pronunciato in pubblico, non potesse essere un testo offensivo soprattutto contro il regno spartano, come per esempio l' orazione *Περὶ πολιτείας* di Cleone di Alicarnasso scritta a richiesta di Lisandro, che criticava la transizione ereditaria del trono<sup>11</sup>; ciò dovrebbe escludere l' esistenza di un simile argomento offensivo.

E' facile comprendere che l' eforato non poté essere accusato di abuso di potere, come invece fece Cleomene III nella sua orazione per la difesa dello stato licurgeo dall' accusa degli efori<sup>12</sup>. Oggi non è possibile dimostrare se Dicearco affermasse che gli efori erano stati costituiti dallo stesso Licurgo o più tardi da Teopompo<sup>13</sup>; ma si può determinare, in base a quanto detto prima, che secondo Dicearco la loro partecipazione alla «mescolanza» della costituzione mista spartana come elemento democratico rappresentasse implicitamente il diritto di tutti a partecipare al governo dello stato<sup>14</sup>. Del resto affiora legittimo il sospetto che il

10. Cf. nel passo di *Suda* sopra citato: *εἰς τὸ ἰῶν ἐφόρων ἀρχεῖον*.

11. *FGrHist* 583 T 1. Nella testimonianza già citata aggiunge Plut. *Ages.* 20. 3, 606 d; cf. *Taifacos* 128 n. 1.

12. *FGrHist* 598 F 1.

13. Come afferma Cicerone i cinque efori spartani erano stati creati sotto il regno di Teopompo per limitare il potere dei re come a Roma i tribuni della plebe per controllare il potere dei consoli o a Creta i dieci *κόσμοι* (*rep.* 2. 33. 58; *legg.* 3. 7. 16). Ma l'osservazione ciceroniana è un punto importante della critica alla costituzione di Licurgo; perché è sostenuta la debolezza della sua disciplina nel tenere a freno gli Spartani. Al contrario il re Cleomene III, come abbiamo visto, sosteneva che gli efori non erano necessari per l'equilibrio dello stato misto licurgeo: *ἔφη γὰρ* (sc. Cleomene) *ὑπὸ τοῦ Λυκούργου τοῖς βασιλεῦσιν συμμειχθῆναι τοὺς γέροντας, καὶ πολὺν χρόνον οὕτω διοικεῖσθαι τὴν πόλιν οὐδὲν ἑτέρας ἀρχῆς δεομένην* (*FGrHist* 598 F 1); naturalmente Cleomene come re credeva nella giusta forma mista di Licurgo, cioè soltanto dei re e del senato.

14. Polibio afferma la presenza dell' elemento democratico (*δημος*) nella costituzione mista spartana senza menzionare gli efori (cf. 6. 10 8—9). Cf. Fr. Taeger, *Die Archæologie des Polybios*. Stuttgart 1922, 82; P. Pédech, *La méthode historique de Polybe*. Paris 1964 (= Collection d' Études anciennes) 309 n. 26, 319; F. W. Walbank, *The Spartan ancestral constitution in Polybius*, in: *Ancient Society and Institutions. Studies presented to V. Ehrenberg on his 75th birthday*. Oxford 1966, 309.

Per quanto concerne l' influsso della costituzione mista di Dicearco su Polibio si veda la bibliografia precedente dal Walbank, *Polybius on the Roman constitution*, *CQ* 37 (1943) 84—85. Si veda anche E. Bolaffi, *La «dottrina del buon governo» presso i Romani e le origini del principato in Roma fino ad Augusto* compresso I, *Latomus* 14 (1955) 104; cf. G. J. D. Aalders, *Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum*. Amsterdam 1968, 86 sg.; id., *Political Thought in Hellenistic Times*. Amsterdam 1975, 108. Ma si vedano anche le riserve dello Smeethurst, *TAPA* 83 (1952) 228; F. W. Walbank, *A historical Commentary on Polybius I: Commentary on books I—VI*. Oxford 1957, 640; id., *Polybius* 136; Tigerstedt 126.

Si noti la posizione sostenuta da R. J. Schubert, *Quos Cicero in libro I et II De re publica auctores secutus esse videatur* (diss.). Lipsiae 1883, 21—22, il quale, in base alla similarità dei passi *rep.* 1. 28. 44 e *Pol.* 6. 10. 2. scrive: «neque tamen Polybium Tullii auctorem fuisse contenderim, verisimilius est utrumque cum Dicaearcho hac de re disputasse». Cioè per lui Dicearco era la fonte comune di Polibio e di Cice-

senato spartano (*γερονσία*) sia stato giudicato nello stesso modo da Dicearco.

Così siamo arrivati alla conclusione che il *Τριπολιτικός* o *Πολιτεία Σπαρτιανῶν* di Dicearco era tanto apprezzato in Sparta da essere usato dallo stesso eforato spartano come testo di disciplina costituzionale per la formazione della gioventù alla concordia ed all'osservanza delle leggi. Codeste virtù sono il risultato della coesistenza dei tre elementi diversi nella forma mista del governo spartano, che era la base storica della trattazione dicearchea<sup>15</sup>.

Si è ritenuto utile raffrontare queste conclusioni con la dottrina ciceroniana, sullo stato spartano come appare nel *De re publica*.

Come già nel *Τριπολιτικός* anche nel *De re publica* vi è l'affermazione che la costituzione spartana era composta di tre poteri: quello monarchico rappresentato dai re, quello aristocratico rappresentato dal senato e quello democratico rappresentato dagli efori<sup>16</sup>. Abbiamo quindi nel secondo libro del *De re publica* un'altra costituzione mista (una terza è quella di Cartagine), illustrata sistematicamente nel suo divenire storico in relazione alla costituzione romana, anche essa trattata nel suo formarsi<sup>17</sup>.

A questo punto affiora la questione, se Cicerone ha utilizzato direttamente nel *De re publica* la dottrina di Dicearco sulla forma mista del governo come la migliore in base al suo modello spartano. Il pensiero iniziale è quindi che la dottrina di Dicearco dovrebbe essere la fonte ideale per Cicerone nell'illustrare

---

rone; cf. E. Ciacceri, Il trattato di Cicerone De republica e le teorie di Polibio sulla costituzione romana *RAL*<sup>5</sup> 27 (1918) 242. Secondo V. Pöschl, *Römischer Staat und griechisches Staatsdenken bei Cicero. Untersuchungen zu Ciceros Schrift De re publica*. Berlin 1936 (=Neue Deutsche Forschungen. Abteilung Klassische Philologie, 5) rist. Darmstadt 1962, la teoria del governo misto di Cicerone è derivata da Dicearco attraverso Polibio; ma è impossibile provare questa derivazione come è riconosciuto dallo stesso Pöschl 23.

15. Cf. Taifacos 129.

16. Cf. Cic. *rep.* 2. 23. 42—43: *et antiquissimus ille Lycurgus eadem vidit fere. Itaque ista aequabilitas atque hoc triplex rerum publicarum genus videtur mihi commune nobis cum illis populis fuisse... haec enim quae adhuc exposui ita mixta fuerunt et in hac civitate et in Lacedaemoniorum et in Karthaginensium, ut temperata nullo fuerint modo. Nam in qua re publica est unus aliquis perpetua potestate, praesertim regia, quamvis in ea sit et senatus, ut tum fuit Romae cum erant reges, ut Sparta Lycurgi legibus... Ibid.* 2. 28. 50: *<La>*cedaemone appellavit (sc. Licurgo), *nimis is quidem paucos, xxviii, quos penes summam consilii voluit esse, cum imperii summam rex teneret.* Per gli efori si veda *ibid.* 2. 33. 58: *ac ne Lycurgi quidem disciplina tenuit illos in hominibus Graecis frenos; nam etiam Sparta regnante Theopompo sunt item quinque illi quos ephoros appellant, in Creta autem decem qui cosmoe vocantur, ut contra consulare imperium tribuni plebis, sic illi contra vim regiam constituti.* Cf. *legg.* 3. 7. 16.

17. Romolo costituì il senato romano seguendo l'esempio di Licurgo: *rep.* 2. 9. 15; 2. 28. 50; cf. I. O. Γ. Τριφάκου, 'Ο Ρωμύλος ζηλωτής τοῦ Λυκούργου, *Παρουσία* 18 (1976) 555. Il popolo romano dopo la morte di Romolo aveva pensato di eleggere il re, cosa che non aveva compreso Licurgo: *rep.* 1. 33. 50; 2. 12. 24. La costituzione licurgeo era mista, come quella romana al tempo dei re, senza essere perfettamente temperata: *ibid.* 2. 23. 42—43. L'elemento contro la pericolosa rovina della monarchia, cioè la tirannide, era quello degli efori (Sparta) e dei tribuni della plebe (Roma): *ibid.* 2. 33. 58; *legg.* 3. 7. 16.

la teoria della costituzione mista come equilibrio di poteri<sup>18</sup>. Tuttavia Cicerone descrive una costituzione mista romana molto diversa, trasformata in un'equa distribuzione di diritti e di poteri, che diviene alla fine prepotere della classe dirigente aristocratica<sup>19</sup>. D'altra parte Cicerone nega ogni virtù alla costituzione mista spartana — cioè al modello dicearceo della costituzione perfetta — e il risultato del confronto continuo con Roma è la superiorità della sua costituzione su quella spartana<sup>20</sup>.

La radicale differenza della valutazione di Sparta nel *De re publica* è molto importante per l'esame del nostro problema. La critica del governo misto spartano nel *De re publica* comincia dal discorso dei sostenitori della democrazia con l'argomento critico che Sparta, città famosa per le sue istituzioni politiche, doveva accettare come re chiunque discendesse da stirpe regale: *quo autem modo adsequi poterat Lacedaemo illa tum, cum praestare putabatur disciplina rei publicae, ut bonis uteretur iustisque regibus, cum esset habendus rex quicumque genere regio natus esset?*<sup>21</sup> Lo stesso argomento si trova anche nel secondo libro in relazione con la realtà romana e si concilia, in questa nuova formulazione, con l'intenzione di Lisandro/Cleone di Alicarnasso: *quo quidem tempore novus ille populus vidit tamen id quod fugit Lacedaemonium Lycurgum, qui regem non deligendum duxit, si modo hoc in Lycurgi potestate potuit esse, sed habendum, qualiscumque is foret, qui modo esset Herculi stirpe generatus; nostri illi etiam tum agrestes viderunt virtutem et sapientiam regalem, non progeniem quæri oportere*<sup>22</sup>.

Passando ad un secondo difetto della costituzione di Licurgo, Cicerone osserva che il numero dei senatori spartani era troppo limitato e nella costituzione così formata l'elemento monarchico era ancora prevalente<sup>23</sup>.

Questi due difetti sono importanti e sono essi che inducono all'alterazione della costituzione mista spartana: il giusto equilibrio (*temperatio*) non si poteva raggiungere con l'egemonia dell'elemento monarchico, rappresentato da un re onnipotente, da un senato ristretto e dal potere del popolo annullato<sup>24</sup>. Quello

---

18. Cf. Hinze 24.

19. Cf. Smethurst, *TAPhA* 83 (1952) 231: *the Roman constitution, as Cicero describes it, is not balanced. It is, in fact, an aristocracy, possessing what Cicero calls 'a short of equality' aequabilitatem quandam...*

20. Cf. *rep.* 2. 23. 42: *sed quod proprium sit in nostra re publica, quo nihil possit esse praeclearius id persequar si potero subtilius; quod erit eius modi, nihil ut tale ulla in re publica reperiat.* Nel seguito del passo (§ 43, si veda sopra n. 16) Cicerone afferma che la costituzione spartana era mista, ma non *temperata*. Abbiamo anche nel *rep.* 1. 33. 50 e 2. 12. 24 la critica del regno ereditario spartano in confronto a quello non ereditario romano, che nell'affermazione di Cicerone era superiore. Un caso analogo si ritrova nella critica del numero limitato degli anziani (2. 28. 50).

21. *Rep.* 1. 33. 50.

22. *Ibid.* 2. 14. 24.

23. *Ibid.* 2. 28. 50; il testo vedi sopra n. 16.

24. Per la libertà limitata del popolo spartano si veda *rep. ibid.*: *inperiti etiam populo potestatis aliquid, ut et Lycurgus et Romulus. Cf. ibid. 2. 23. 43: desunt omnino ei populo multa qui sub rege est, in primisque libertas, quae non in eo est ut iusto utamur domino, sed ut nullo.*

stato non può non chiamarsi monarchico: *tamen illud excellit regium nomen, neque potest eius modi res publica non regnum et esse et vocari*<sup>25</sup>. Per limitare e controllare questo vasto potere dei re erano stati creati gli efori<sup>26</sup>.

Abbiamo quindi l'aspetto del pensiero ciceroniano più importante per la definizione del carattere dello stato spartano: è un regno misto, cioè costituzione mista, ma non *temperata* a causa dei difetti che esistono anche dopo la realizzazione del potere popolare nella forma della magistratura degli efori. In questo senso le iniziative degli altri due poteri, di cui era composto lo stato misto spartano, sono considerate come una continua resistenza a favore del «popolo» contro l'elemento monarchico che minacciava con il suo vasto potere di instaurare una «tirannide» come quella di Cleomene III<sup>27</sup>.

Il riferimento a questo «tiranno» non è casuale; crediamo che le sue caratteristiche nel quadro della rivoluzione spartana si riflettano nell'esposizione del *De re publica*. Così la fonte di Cicerone per questo ultimo elemento si dovrebbe localizzare probabilmente dopo questa riforma sociale; pertanto non può essere Dicearco, ma piuttosto Panezio<sup>28</sup> come risulta dalla digressione ciceroniana su questo punto.

Le conclusioni di questa tesi sono anche confermate dalla comparazione della critica ciceroniana con il frammento più autentico del *Τριπολιτικός*, dove abbiamo un'accurata descrizione dei pasti comuni di Sparta (*συσσίτια*)<sup>29</sup>. La critica ciceroniana è certamente diversa dalla lode di Dicearco<sup>30</sup>!

Ma non c'è solamente questa argomentazione che conferma che Dicearco non era la fonte di Cicerone. Dalla testimonianza dell'epistolario del retore possiamo dire che Cicerone non conosceva il testo del *Τριπολιτικός* durante il suo lavoro sul *De re publica*, avendo chiesto l'opera a T. Pomponio Attico troppo tardi; la riceve infatti nel giugno del 45 av. C., molti anni dopo la pubblicazione del *De re publica*<sup>31</sup>. D'altra parte nelle lettere precedenti di Cicerone non c'è

---

25. *Ibid.*

26. *Ibid.* 2. 33. 58 e *legg.* 3. 7. 16 citati sopra n. 16.

27. Cf. Liv. 34 26. 14: *Cleomenis qui primus tyrannus Lacedaemone fuit*; Pol. 2. 47. 3; 9. 22. 4.

28. Si veda Aalders, *Gemischten Verfassung* 83 sg.; cf. *id.*, *Political Thought* 100—101.

29. Athen. 4. 19, 141a = fr. 72W; Taifacos, *Πελοποννησιακά* 11 (1975) 124 con n. 5.

30. Hinze 25—26. Lo stesso autore *ibid.* è in dubbio come possa associarsi la teoria della costituzione mista con la descrizione di *συσσίτια* nello stesso libro. Non si deve dimenticare che i pasti comuni di Sparta erano un'istituzione precisamente democratica e la loro relazione secondo il testo dicearceo con gli efori come elemento democratico dello stato spartano è un altro argomento a sostegno della mia interpretazione. Forse Dicearco trattò la relazione fra la costituzione mista e la disciplina pubblica, a mio avviso, molto interessante per la gioventù spartana; questa relazione non esiste nel trattato polibiano, come ha osservato il Walbank, *Spartan ancestral constitution* 307.

31. Cic. *Att.* 13. 32. 2 = Dic. fr. 70W: *Dicaearchi περί ψυχῆς utrosque velim mittas et καταβάσεως. Τριπολιτικὸν non invenio et epistulam eius quam ad Aristoxenum misit. Tris eos libros maxime nunc vellem; apti essent ad id quod cogito. Cf. ibid. 13. 33. 3: Dicaearchi librum accepi et καταβάσεως exspecto.* Si vedano anche Schubert 7; Hinze 23; Galbiati 197, 198.

menzione del *Τριπολιτικός*. Dunque è probabile che l'opera di Dicearco non sia stata usata da Cicerone nel momento giusto<sup>32</sup>.

Argomenti analoghi possiamo ricavare dalla relazione che esiste fra la teoria del governo misto e l'esempio storico di essa, che entrambi gli autori hanno alla base delle loro trattazioni. Qui, come in altri punti, il metodo di Cicerone è diverso da quello di Dicearco: dal discepolo aristotelico il governo spartano era considerato il migliore proprio grazie alla sua forma mista, era l'esempio storico della creazione teorica; per Cicerone, invece, la teoria della forma mista del governo, che era ritenuta la migliore, è stata adattata al modello della costituzione romana<sup>33</sup>.

Cioè in Cicerone osserviamo una trasformazione finalizzata dei modelli: la posizione dell'esempio storico è occupata nel *De re publica* dalla costituzione romana antica, ritenuta il migliore esemplare di stabilità politica, di concordia e di mescolanza perfetta. L'antico modello di Dicearco, la costituzione mista spartana, è preso da Cicerone soltanto per comparazione e dalla comparazione risulti inferiore e difettoso. Inoltre anche la contrapposizione del metodo esclude che l'immagine della costituzione spartana mista di Cicerone nel *De re publica* possa farsi risalire a quella del modello dicearceo<sup>34</sup>.

Le nostre conclusioni possono essere riassunte nel modo seguente:

il trattato ciceroniano della teoria del governo misto e il metodo della sua fondazione storica non possono riferirsi alla dottrina dicearcea; ciò risulta dalla critica della forma mista del governo spartano come è eseguita nel *De re publica*. Da quanto appare dal suo epistolario, Cicerone non ha letto il *Τριπολιτικός* mentre scriveva il *De re publica*; ma si ha ragione di credere che per lui non fosse necessario dal momento che un altro filosofo greco, probabilmente Panezio, il quale esercitò grande influenza su Cicerone, aveva adattato la teoria dicearcea alle condizioni dello stato romano.

Da questo punto di vista Roma costituisce il punto di partenza del pensatore romano, di fronte ad essa gli antichi modelli della giusta temperanza dei tre elementi, monarchia, aristocrazia e democrazia, cioè Sparta e Cartagine, devono essere esaminati e quindi rifiutati come sorpassati. Questo pensiero centrale del *De re publica* si riflette nelle seguenti parole di Scipione Emiliano: *sic enim decerno, sic sentio, sic adfirmo, nullam omnium rerum publicarum aut constitutione aut discriptione aut disciplina conferendam esse cum ea, quam patres nostri nobis acceptam iam inde a maioribus reliquerunt*<sup>35</sup>.

Ma da questa tesi comincia la critica e non la lode dello stato spartano; per quest'ultima soltanto basterebbe il *Τριπολιτικός*.

R o m a

IOANNIS G. TAIFACOS

32. Hinze 27.

33. Smethurst, *TAPhA* 83 (1952) 227.

34. Smethurst, *ibid.*

35. *Rep.* 1. 46. 70.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Τὸ ἄρθρον αὐτὸ ἀποτελεῖ μικρὰν συμβολὴν εἰς τὸ πρόβλημα τῶν ἐλληνικῶν πηγῶν τοῦ *De re publica* καὶ μάλιστα εἰς τὸ σπουδαῖον ζήτημα, ἐὰν ἐχρησιμοποιήθῃ ὑπὸ τοῦ Κικέρωνος εἰς τὸ ὑπὸ ἐξέτασιν ἔργον τοῦ ὁ Τριπολιτικός τοῦ Δικαίάρχου, εἰς τὸν ὁποῖον ὑποστηρίζεται ὅτι ἐξέθετεν οὗτος τὴν θεωρίαν του περὶ τοῦ μεικτοῦ ὡς ἀρίστου πολιτεύματος με πρότυπον πολίτευμα τὸ σπαρτιατικόν.

Ἐπειδὴ ἡ μέθοδος τῆς μέχρι τοῦδε ἐρεύνης τῶν πηγῶν τοῦ *De re publica* δὲν ἔδωκε σαφῆ πορίσματα, δὲν ἐξετάζω διὰ μίαν ἀκόμη φοράν ἐνταῦθα τὴν θεωρίαν περὶ τοῦ μεικτοῦ ὡς ἀρίστου πολιτεύματος ὅπως παρουσιάζεται εἰς τὸν Δικαίαρχον καὶ εἰς τὸν Κικέρωνα ἀναζητῶν τὴν μεταξύ των σχέσιν, ἀλλὰ συγκρίνω τὸ πρότυπον τοῦ δικαιοκρατικοῦ μεικτοῦ, δηλαδὴ τὸ σπαρτιατικὸν πολίτευμα, με τὴν εἰκόνα του, τὴν ὁποίαν παρέχει ὁ Κικέρων εἰς τὸ δεῦτερον κυρίως βιβλίον τοῦ *De re publica*.

Ἡ μέθοδος ὁμοῦ αὐτὴ προσέκρουεν εἰς τὸ ἀδυσώπητον ἐρώτημα: ποίαν ἀκριβῶς εἰκόνα τοῦ σπαρτιατικοῦ πολιτεύματος ἔδιδεν ὁ Δικαίαρχος εἰς τὸν Τριπολιτικόν, περὶ τοῦ ὁποίου τόσον ὀλίγα γνωρίζομεν σήμερον; Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἐβασίσθην εἰς τὰ πορίσματα παλαιότερου ἄρθρου μου (Δικαίάρχου Τριπολιτικός, *Πελοποννησιακά* 11, 1975, 124—129), ὅπου ἐπὶ τῇ βάσει κυρίως τοῦ ἀπ. 1 W (= Σοῦδα Δ 1062 Adler) ἀποκατέστησα μίαν εἰκόνα τοῦ σπαρτιατικοῦ μεικτοῦ πολιτεύματος καὶ τῆς λειτουργίας του κατὰ τὸν Δικαίαρχον ἐντελῶς διάφορον ἐκείνης, τὴν ὁποίαν δίδει ὁ Κικέρων εἰς τὸ *De re publica*.

Ἡ ριζικὴ διαφορὰ τῶν δύο τούτων εἰκόνων τοῦ σπαρτιατικοῦ πολιτεύματος εἰς τὸν Δικαίαρχον καὶ εἰς τὸν Κικέρωνα, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ διαφορὰ των εἰς τὴν χρησιμοποίησίν του—δηλαδὴ ὁ μὲν Δικαίαρχος τὸ θεωρεῖ ὡς ὑπόδειγμα τοῦ ἀρίστου, ὁ δὲ Κικέρων ὡς ἀτελὲς καὶ ἐλαττωματικὸν με μέτρον συγκρίσεως τὸ ρωμαϊκόν—δεικνύει ὅτι ὁ Κικέρων δὲν ἐχρησιμοποίησε τὸν Τριπολιτικὸν κατὰ τὴν συγγραφὴν τοῦ *De re publica* πιθανώτατα μάλιστα δὲν τὸν ἐγνώριζε τότε, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἐπιστολάς του πρὸς τὸν Ἀττικόν. Ἐξ ἄλλου διὰ τὴν κριτικὴν τοῦ σπαρτιατικοῦ μεικτοῦ πολιτεύματος δὲν νομίζω ὅτι ἦτο ἀναγκαῖον εἰς τὸν Κικέρωνα τὸ ἐγκωμιαστικὸν αὐτὸ ἔργον τοῦ Δικαίάρχου.